

**GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E
GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CPV: 50232100-1)
DEL COMUNE DI BARAGIANO (PZ)**

ID ANAC: 9dec090c-0724-4406-96f9-957f8c0046b9

CIG: B331BC531A

CODICE GARA: G00447

DISCIPLINARE DI GARA

1	PIATTAFORMA TELEMATICA	6
1.1	LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	6
1.2	DOTAZIONI TECNICHE	7
1.3	IDENTIFICAZIONE	7
2	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	9
2.1	DOCUMENTI DI GARA	9
2.2	CHIARIMENTI	10
2.3	COMUNICAZIONI	10
3	OGGETTO DELLA CONCESSIONE, DURATA E IMPORTO	11
3.1	OGGETTO DELLA CONCESSIONE	11
3.2	VALORE DELLA CONCESSIONE.....	12
3.2.1	Valore dell'investimento.....	12
3.2.2	Canone annuo.....	13
3.3	DURATA	14
3.4	MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	14
3.4.1	Opzioni.....	14
3.4.2	Riequilibrio economico - finanziario	15
3.4.3	Revisione del canone	15
4	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	18
5	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	20
6	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	22
6.1	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	22
6.2	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	22
6.3	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	23
6.4	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	26
6.4.1	Requisiti di idoneità professionale	26
6.4.2	Requisiti di capacità economico finanziaria.....	26
6.4.3	Requisiti di capacità tecnico-professionale	26
6.5	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	27
6.5.1	Requisiti di idoneità professionale	27
6.5.2	Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale	27
7	AVVALIMENTO	28
8	SUBAPPALTO	30
9	CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	31
10	GARANZIA PROVVISORIA	32
11	SOPRALLUOGO.....	34
12	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	35
13	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	36
13.1	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	36
14	SOCCORSO ISTRUTTORIO	38
15	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	39
15.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	39
15.2	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	41

DISCIPLINARE DI GARA

Gara a procedura aperta telematica per l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 193 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, del servizio di efficientamento energetico, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di pubblica illuminazione (CPV: 50232100-1) del Comune di Baragiano (PZ)

ID GARA: G00447

15.3	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14	42
15.4	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	42
15.5	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	43
16	OFFERTA TECNICA	45
17	OFFERTA ECONOMICA	49
18	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	51
18.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	51
18.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	53
18.3	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA SUI CANONI E DELL'OFFERTA TEMPO	54
18.4	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA SUI CANONI E DELL'OFFERTA TEMPO	55
18.5	METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	55
19	COMMISSIONE GIUDICATRICE	57
20	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	58
21	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	59
22	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	60
23	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	62
24	AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE	63
25	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	65
26	CODICE DI COMPORTAMENTO	66
27	ACCESSO AGLI ATTI	67
28	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	68
29	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	69
29.1	PREMESSA.....	69
29.2	FORTE DEI DATI PERSONALI	69
29.3	FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA	69
29.4	MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI	70
29.5	FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI	70
29.6	CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITÀ DI RESPONSABILI O INCARICATI	70
29.7	TRASFERIMENTO DATI.....	71
29.8	DIRITTI DELL'INTERESSATO	71
29.9	TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO	71
29.10	DIRITTO DI RECLAMO	71
29.11	RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI.....	72

DISCIPLINARE DI GARA

**GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 193
COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE
TECNOLOGICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CPV: 50232100-1) DEL COMUNE DI
BARAGIANO (PZ)**

PREMESSE

Il Decreto Legislativo 36/2023 (d’ora in poi Codice) all’articolo 193 – comma 1 prevede che gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi. Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

La società SELETTTRA Illuminazione Pubblica s.r.l. – P. IVA 02121810762 (d’ora in poi anche **Promotore**), ha presentato al Comune di Baragiano (PZ) (d’ora in poi anche **Concedente**) una proposta di Finanza di Progetto (d’ora in poi anche **Proposta**) per l’affidamento degli *interventi di efficientamento e rendimento energetico, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica*.

La proposta interessa l’impianto di Pubblica Illuminazione (P.I.) del territorio comunale, ed ha per oggetto:

- la progettazione degli interventi di messa in sicurezza e di efficientamento energetico;
- l’esecuzione delle opere di messa in sicurezza e di efficientamento energetico;
- la gestione delle opere compresa la manutenzione (ordinaria e straordinaria);
- la fornitura dell’energia elettrica occorrente al funzionamento dell’impianto di P.I.;

La Giunta Comunale di Baragiano (PZ) con Deliberazione n. 10/2023 ha disposto:

- di prendere atto della proposta di finanza di progetto presentata dall’operatore economico SELETTTRA Illuminazione Pubblica s.r.l. – P. IVA 02121810762;
- di individuare nell’operatore economico SELETTTRA Illuminazione Pubblica s.r.l. – P. IVA 02121810762, il “promotore” dell’operazione di Partenariato Pubblico Privato avente ad oggetto l’affidamento degli interventi di efficientamento e rendimento energetico, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica;
- di esprimere atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica di richiedere all’operatore economico SELETTTRA Illuminazione Pubblica s.r.l. – P. IVA 02121810762 le modifiche alla proposta di cui sopra e quindi di provvedere all’inserimento della medesima proposta nei documenti programmatori dell’Ente.

Il promotore ha trasmesso le modifiche richieste e con determinazione n. 524/2023 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Baragiano (PZ) le stesse sono state approvate.

Con la medesima determinazione N. 524/2023 è stato disposto di procedere ad indire, ai sensi del comma 1 dell’art 193 del D. Lgs. 36/2023, la procedura di affidamento degli interventi di efficientamento energetico, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica.

Con successive determinazioni del responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Baragiano (PZ) n. 102/2024 del 15/04/2024 e n. 318/2024 del 28/08/2024, sono state approvate ulteriori modifiche minori alla documentazione da porre a base di gara.

La presente procedura è indetta dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (di seguito anche SUA-RB o Stazione Appaltante) con determinazione del Dirigente dell’Ufficio Appalti di Servizi e

Forniture n. 20BC.2024/D.00149 del 25/09/2024, in qualità di Centrale di Committenza per l'aggiudicazione della concessione, per conto del Comune di Baragiano in virtù della Convenzione per la *disciplina delle attività svolte dalla Regione Basilicata inerenti alla Stazione Unica Appaltante – SUA-RB*, sottoscritta tra la medesima SUA-RB e il Comune di Baragiano in data 06/03/2024.

Le prestazioni oggetto del presente affidamento sono conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui ai seguenti:

- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 27 settembre 2017 (*Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica*) – Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2017 - Serie generale;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 28 marzo 2018 (*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica.*) – Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2018 - Serie generale;

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo www.sua-rb.it.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a **9 (nove)** mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Baragiano (PZ) (codice NUTS **ITF51**)

lotto unico CIG: **B331BC531A**

Il Responsabile unico del progetto è l'ing. **Raffaele LAGUARDIA**, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Baragiano (PZ).

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (nel seguito R.U.P.) è l'ing. **Giuseppe Bianchini** (tel +39 0971 669169, mail: giuseppe.bianchini@regione.basilicata.it) della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (nel seguito anche SUA-RB).

1 PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti denominati *"Guida per l'iscrizione ad un Elenco Operatori"* e *"Guida alla presentazione delle offerte telematiche"*, disponibili nella Sezione *"Istruzioni e Manuali"* della Piattaforma, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e documenti denominati *“Guida per l’iscrizione ad un Elenco Operatori”* e *“Guida alla presentazione delle offerte telematiche”*, che disciplinano il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - a. un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - b. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - c. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione dell’operatore economico.

L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere inoltrate contattando il servizio a ciò deputato attraverso il modulo web integrato nella Piattaforma alla Sezione "Assistenza tecnica" oppure inviando una e-mail all'indirizzo: sua_rb_procurement@regione.basilicata.it.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) bando di gara;
- 2) disciplinare di gara;
- 3) progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal Promotore, composto da:
 - a) Premessa
 - b) Capacità organizzativa
 - c) Riferimenti normativi
 - d) Relazione tecnica
 - i) Relazione descrittiva
 - ii) Risparmio energetico e benefici ambientali
 - iii) Caratteristiche del sistema di gestione e piano di manutenzione
 - iv) Cronoprogramma dei lavori
 - v) Schede tecniche
 - vi) Calcoli illuminotecnici
 - vii) Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza
 - viii) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
 - ix) Censimento di livello 2 e definizione categorie illuminotecniche
 - x) Riepilogo della proposta
 - e) Calcolo di Spesa
 - i) Computo metrico
 - ii) Stima di spesa
 - f) Piano economico finanziario
 - g) Bozza di convenzione e Analisi dei rischi
 - h) Elaborati grafici Stato di Fatto
 - i) Elaborati grafici Stato di Progetto
- 4) documento di gara unico europeo in formato .xml (D.G.U.E.);
- 5) guida per l'iscrizione ad un Elenco Operatori;
- 6) guida alla presentazione delle offerte telematiche
- 7) patto di integrità ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.1347 del 11/12/2017 (B.U.R. Basilicata n. 3 del 16 gennaio 2018) Allegato 4;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante al seguente link: <https://www.sua-rb.it/N/G00447>.

In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei suddetti documenti, prevalgono *in primis* quelle inserite nel bando di gara e poi quelle inserite nel disciplinare di gara.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre le **ore 13:00 del 18/10/2024** in via telematica attraverso la Piattaforma nella sezione Comunicazioni riservate al concorrente, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO DELLA CONCESSIONE, DURATA E IMPORTO

3.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La Concessione ha per oggetto l'affidamento in via esclusiva al Concessionario, che vi provvede con risorse economiche esclusivamente a suo carico, delle seguenti prestazioni come meglio definite nella Proposta:

- progettazione esecutiva dei lavori di efficientamento e messa a norma dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Baragiano (PZ), finalizzata anche al risparmio energetico dei consumi di energia elettrica;
- esecuzione dei lavori relativi alla progettazione esecutiva di cui al punto precedente;
- servizi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione oggetto della Concessione;
- fornitura dell'energia elettrica occorrente al funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione oggetto della Concessione;
- esecuzione, su richiesta del Concessionario, di interventi opzionali sull'impianto di pubblica illuminazione (estendimento, ulteriori interventi di manutenzione, ecc.);

La Concessione si configura, pertanto, quale **contratto di prestazione energetica** (*Energy Performance Contract - EPC*), come definito dall'articolo 2, comma 1, lett. n), del D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, recante *"Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE"*.

Il contratto si qualifica, ai sensi dell'articolo 180 del Codice dei contratti pubblici, come contratto misto di concessione di lavori e servizi; pertanto, ai sensi del comma 1 del richiamato articolo 180, è aggiudicato in conformità alle disposizioni applicabili alle concessioni di servizi.

I lavori, i servizi e le forniture oggetto della concessione sono inquadrabili nei seguenti CPV:

- Servizi: 50232100-1 *Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale.*
- Lavori: 50232000-0 *Manutenzione di impianti di pubblica illuminazione*

Il contratto di Concessione oggetto di gara è caratterizzato dal trasferimento in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori e alla gestione dei servizi, ai sensi dell'articolo 177 comma 1 del Codice; tale rischio operativo si configura solo sul lato dell'offerta in quanto la Concessione riguarda la realizzazione e gestione di un'opera non in grado di generare direttamente ricavi attraverso corrispettivi pagati da utenti terzi.

Come meglio esplicitato nella Matrice dei rischi allegata alla Proposta, il contratto prevede che il corrispettivo, eventualmente ridotto proporzionalmente in caso di mancato raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi della prestazione, è legato alla disponibilità dell'opera, intesa come miglioramento delle prestazioni energetiche stabilito contrattualmente, quantificabile in relazione ai consumi, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 200 del Codice.

3.2 VALORE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'articolo 179, comma 1 del Codice dei Contratti, il valore della concessione è pari a **€ 2.232.000,00** al netto dell'I.V.A., calcolato come fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del contratto, identificabile come somma dei canoni riconosciuti dal Concedente al Concessionario.

3.2.1 Valore dell'investimento

L'importo complessivo dell'investimento è pari a **€ 716.531,00**, interamente a carico del Concessionario, ripartito secondo quanto riportato nel Quadro Economico di Progetto, rimodulato rispetto a quanto contenuto nella Proposta nel rispetto degli importi complessivi e delle macro-voci di cui si compone:

Tabella 3-1: Quadro economico di progetto

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
B1	Lavori	662.050,00 €
B2	Oneri speciali della sicurezza	10.000,00 €
B3	Importo totale lavori (B1+B2)	672.050,00 €
B4	IVA sui lavori	147.851,00 €
B5	Totale spesa per lavori (B3+B4)	819.901,00 €
SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO		
C1	Incentivo per le funzioni tecniche (articolo 45 Codice dei contratti pubblici)	16.081,00 €
C1.1	Incentivo funzioni tecniche personale SUA-RB	8.435,20 €
C1.2	Incentivo funzioni tecniche personale Comune	7.645,80 €
C2	Spese tecniche per l'attuazione dell'intervento	11.000,00 €
C3	Oneri previdenziali spese tecniche	440,00 €
C4	Costi di gara (Art. 6 Convenzione S.U.A.R.B.)	8.660,00 €
C4.1	Costi diretti convenzione S.U.A.R.B. (Art. 6 Convenzione)	4.660,00 €
C4.1.1	Contributo ANAC	660,00 €
C4.1.2	Spese per commissione giudicatrice	4.000,00 €
C4.2	Costi generali convenzione S.U.A.R.B. (Art. 6 Convenzione)	4.000,00 €
C5	Spese tecniche diritto di prelazione da corrispondere all'aggiudicatario in caso di prelazione (articolo 193 comma 8 Codice dei contratti pubblici)	5.300,00 €
C6	Oneri Collegio Consultivo Tecnico a carico del proponente (articolo 215 Codice dei contratti pubblici)	3.000,00 €
C	Totale somme a disposizione (C1+C2+C3+C4+C5+C6)	44.481,00 €
TOTALE INVESTIMENTO (B3+C)		716.531,00 €
D	Spese PFTE eventualmente da corrispondere al promotore	12.400,00 €

Tabella 3-2: Valore dell'investimento

n.	Descrizione lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Efficientamento energetico e riqualificazione tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione	50232000-0 Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori	P	€ 662.500,00

Tutti gli importi, espressi al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, sono onnicomprensivi di tutte le somme, gli oneri diretti ed indiretti e le spese per la realizzazione delle prestazioni oggetto dell'investimento.

I lavori appartengono alla sola Categoria prevalente **OG 10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione**. Non sono previste categorie scorporabili.

Tabella 3-3: Categorie lavorazioni

Descrizione lavorazione	Cat.	Lavori a misura	Costi della sicurezza	Importo totale	%	Class.
Efficientamento energetico e riqualificazione tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione	OG10	€ 662.050,00	€ 10.000,00	€ 672.050,00	100	III
TOTALE		€ 662.050,00	€ 10.000,00	€ 672.050,00		

3.2.2 Canone annuo

Il canone annuo a base d'asta, per tutta la durata della concessione come meglio definita al successivo paragrafo 3.3, è determinato come segue:

- Canone annuale SEE**, relativo al Servizio Energia Elettrico, per la fornitura di energia elettrica necessaria all'impianto di pubblica illuminazione, pari ad euro **41.800,00** per l'intera durata della Concessione;
- Canone annuale SEG**, relativo al Servizio di Esercizio e Gestione degli impianti di pubblica illuminazione, pari ad euro **52.800,00** per l'intera durata della Concessione;
- Canone annuale di disponibilità (DIS)**, relativo all'ammortamento degli interventi di riqualificazione ed efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione, pari ad euro **17.000,00** per l'intera durata della Concessione.

Tabella 3-4: Valore della concessione

ID	Descrizione	Importo annuale	anni	Importo totale
C1	Canone SEE	€ 41.800,00	20	€ 836.000,00
C2	Canone SEG	€ 52.800,00	20	€ 340.000,00
C3	Canone DIS	€ 17.000,00	20	€ 1.056.000,00
C	Canone concessione a base d'asta	€ 111.600,00	20	€ 2.232.000,00

DISCIPLINARE DI GARA

Gara a procedura aperta telematica per l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 193 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, del servizio di efficientamento energetico, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di pubblica illuminazione (CPV: 50232100-1) del Comune di Baragiano (PZ)

ID GARA: G00447

Tali importi, espressi al netto dell'I.V.A., sono soggetti a ribasso, al netto di eventuali riduzioni in caso di mancato raggiungimento della prestazione energetica garantita, secondo quanto indicato nell'Offerta tecnica.

Non sono ammesse offerte che comportino un aumento complessivo del canone annuo.

Il valore della concessione comprende i costi della manodopera, che non sono soggetti al ribasso.

I contratti collettivi applicati sono:

- Codice C.N.E.L. **F012** *C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative*
- Codice C.N.E.L. **F015** *C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini*
- Codice C.N.E.L. **F018** *C.C.N.L. per gli addetti alle piccole e medie industrie edili ed affini aderenti a CONFAPI ANIE.*

L'importo complessivo degli investimenti è finanziato esclusivamente con fondi del Concessionario.

3.3 DURATA

La Concessione avrà durata di **20 (venti)** anni, comprensiva dell'esecuzione dei lavori, e dei tempi necessari per la progettazione esecutiva, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione.

Secondo il cronoprogramma stabilito dalla Proposta, il Concessionario si impegna a:

- consegnare al Concedente il **progetto esecutivo** degli interventi di adeguamento previsti entro **120 (centoventi) giorni** decorrenti dalla data di consegna dell'impianto,
- ultimare le opere relative all'**adeguamento dell'impianto** entro **24 (ventiquattro) mesi** decorrenti dalla data di approvazione del progetto esecutivo di cui al punto precedente.

I suddetti termini saranno, eventualmente, ridotti secondo l'impegno assunto dal Concessionario con la presentazione dell'Offerta tempo di cui al successivo capitolo 17.

3.4 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

3.4.1 Opzioni

Il contratto di Concessione in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo Concessionario, secondo quanto stabilito dall'articolo 120, comma 11, del Codice e ove ne ricorrano le condizioni indicate. In tal caso il Concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto di Concessione.

Al di fuori del caso di cui al punto precedente, ai sensi dell'articolo 178, comma 5 del Codice, la durata del contratto di Concessione oggetto della presente procedura di gara **non è prorogabile** salvo nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 192, comma 1 del medesimo Codice.

Il Concedente si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario l'esecuzione di ulteriori prestazioni, per un importo massimo di **€ 300.000,00** (oltre I.V.A.) che possono riguardare:

- realizzazione di nuove opere attinenti all'impianto di pubblica illuminazione,
- interventi di manutenzione straordinaria non ricompresi nel progetto oggetto dell'affidamento e quindi nel canone concessorio,
- nuovi servizi che dovessero rendersi necessari a seguito degli interventi di cui ai punti precedenti.

La quantificazione dei lavori opzionali avverrà sulla base della *"Tariffa Unificata di riferimento dei prezzi per l'esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Basilicata"* al momento vigente, con l'applicazione del **ribasso percentuale unico** offerto dal Concessionario in sede di presentazione dell'Offerta economica sul servizio di cui al successivo capitolo 17.

Qualora l'esecuzione dei suddetti lavori incidano sul canone concessorio, in termini di consumi energetici e/o di spese di gestione e manutenzione, il canone concessorio verrà proporzionalmente rimodulato sulla base del piano finanziario oggetto di affidamento. Per ulteriori dettagli si rinvia al capitolato speciale di appalto.

Il Concedente si riserva la facoltà di eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria (compreso efficientamenti energetici) che dovessero rendersi necessari prima dell'aggiudicazione. Tali interventi potranno comportare l'aggiornamento del canone annuo di aggiudicazione o l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinari equivalenti in termini economici a quelli già operati dal Concedente, qualora incidano sulle previsioni del PEF.

3.4.2 Riequilibrio economico - finanziario

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichino gli eventi di cui all'articolo 192, comma 1 del Codice, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il Concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio economico-finanziario esistenti alla data di sottoscrizione del contratto, ferma restando la permanenza del rischio operativo in capo al Concessionario.

Non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione, o modifiche qualificabili come sostanziali ai sensi dell'art. 189, comma 4 del Codice.

La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata esclusivamente a determinare il ripristino dei seguenti Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario relativi al Piano Economico Finanziario allegato al contratto:

- Tasso Interno di Rendimento (**TIR**),
- Valore Attuale Netto (**VAN**) del Progetto,
- Debt Service Coverage Ratio (**DSCR**);

nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno causato il disequilibrio.

3.4.3 Revisione del canone

Il **canone annuale SEE**, relativo al Servizio Energia Elettrico per la fornitura di energia elettrica necessaria all'impianto di pubblica illuminazione, verrà aggiornato annualmente, a partire dal secondo anno di durata della concessione, sulla base delle variazioni del *Prezzo Unico Nazionale (PUN)*, ossia del prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica che viene acquistata sul mercato della Borsa Elettrica Italiana (IPEX - Italian Power Exchange) pubblicato dal Gestore Mercati Energetici S.p.A. (GME).

L'aggiornamento sarà frutto della variazione annuale (incremento o diminuzione) della media del costo all'ingrosso dell'energia elettrica tra l'anno appena trascorso rispetto all'anno precedente:

$$C1_{t+1} = \left(\frac{PUN_{t+1}}{PUN_t} \right) * C1_t$$

dove:

$C1_{t+1}$ = Canone annuale SEE all'anno (t + 1)

$C1_t$ = Canone annuale SEE all'anno (t)

PUN_t = Media annuale del Prezzo Unico Nazionale all'anno (t)

PUN_{t+1} = Media annuale del Prezzo Unico Nazionale all'anno (t + 1)

In ogni caso, il canone annuale SEE relativo al Servizio Energia Elettrico non potrà essere incrementato per effetto di aumenti del consumo energetico dell'impianto. Ai sensi dell'art. 200 del Codice dei contratti pubblici, infatti, la remunerazione del Concessionario a fronte del rispetto delle obbligazioni del Contratto è vincolata e dipendente nel valore dall'ottenimento del risparmio energetico dichiarato dal Concessionario nell'Offerta tecnica, da intendersi come risparmio energetico minimo garantito.

In caso di consumi energetici dell'impianto superiori a quelli previsti, l'ulteriore onere necessario alla fornitura di energia elettrica resta esclusivamente in capo al Concessionario, in quanto compreso nel rischio operativo.

A tal fine il concessionario dovrà fornire, attraverso il Piano di Misura e Verifica delle Prestazioni, il monitoraggio dei consumi dell'impianto.

A partire dal primo anno successivo all'ultimazione dei lavori, il RUP, analizzati e valutati i dati acquisiti tramite il sistema di monitoraggio, verifica che siano garantiti i livelli prestazionali energetici minimi; al mancato raggiungimento della soglia di risparmio energetico minimo garantito in sede di offerta - **CCR** (*Consumo Complessivo a Regime dell'impianto (kWh/anno)*) indicato in offerta (capitolo 16, lettera b, alinea ix) - accertato in contraddittorio tra il Concedente e il Concessionario, consegue, come effetto automatico dell'inadempimento alle obbligazioni del contratto, il pagamento di una penale a carico del Concessionario, salvo risarcimento dei maggiori danni.

La penale comporta la decurtazione del canone relativo al Servizio di fornitura di energia elettrica dovuto dal Concedente nella stessa misura della percentuale del mancato risparmio energetico garantito. La penale non si applica nel caso in cui il risparmio energetico conseguito è del 5,00% (cinque per cento) minore di quello garantito.

Qualora dal monitoraggio dei consumi dovesse registrarsi un extra-risparmio di energia, ossia un consumo energetico dell'impianto inferiore rispetto al **CCR** offerto in sede di gara, lo stesso sarà condiviso tra il Concessionario ed il Concedente in misura pari alla percentuale **PRIS** indicata in offerta (capitolo 16, lettera b, alinea vi). In tal caso il canone annuale SEE sarà ridotto nella seguente misura:

$$SEE_r = \frac{(CCR - CCR_r)}{CCR} * PRIS * SEE$$

dove:

SEE = canone annuale

SEE_r = canone annuale ridotto

CCR = consumo energetico indicato in offerta

CCR_r = consumo energetico ridotto

$PRIS$ = percentuale di extra – risparmio indicata in offerta

Il **canone annuale SEG**, relativo al Servizio di Esercizio e Gestione degli impianti di pubblica illuminazione, verrà aggiornato annualmente, a partire dal secondo anno di durata della concessione, sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato dall'ISTAT.

Il **canone annuale di disponibilità (DIS)**, relativo all'ammortamento degli interventi previsti, non sarà oggetto di revisione prezzi, restando fisso ed invariabile per tutta la durata della concessione.

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere **esclusi** dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **7 (sette)** giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo

comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito ivi compresi quelli dei progettisti "indicati", qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività quali: fornitura di servizi energetici e/o gestione dei consumi energetici e/o misure di miglioramento dell'efficienza energetica.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- b) **Capitale sociale**, alla data di chiusura dell'ultimo esercizio contabile disponibile (2023), non inferiore a **€ 111.600,00** IVA esclusa (cinque per cento del valore della concessione).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, il requisito può essere dimostrato mediante il **patrimonio netto**, alla data di chiusura dell'ultimo esercizio contabile disponibile (2023), non inferiore a **€ 111.600,00** IVA esclusa (cinque per cento del valore della concessione).

In tal caso la comprova del requisito è fornita mediante copia del Modello Unico o della Dichiarazione IVA.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- c) **Attestazione di qualificazione**, in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per prestazioni di progettazione e costruzione **nella categoria OG10** (*Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione*) **classifica III**, che i concorrenti devono possedere alla data fissata quale termine per la presentazione dell'offerta.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, l'attestazione di qualificazione è assicurata dal possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione alle gare degli operatori economici italiani.

Ai fini della comprova, l'attestazione di qualificazione è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati, le informazioni e la documentazione utili alla comprova del requisito.

Il concorrente in possesso dell'attestazione SOA solo per le prestazioni di costruzione, può soddisfare il presente requisito, relativamente alle prestazioni afferenti alla progettazione, come di seguito:

- i. **indicando in sede di offerta i soggetti qualificati per la progettazione**, oppure
 - ii. **partecipando in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.**
- d) Il **progettista dell'impianto elettrico**, interno od esterno all'organizzazione del concorrente, dovrà essere regolarmente iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste e aver esercitato la professione per almeno cinque anni (D.M. 27 settembre 2017 - *Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica*).
- Ai fini della comprova, il concorrente carica nel FVOE idonea documentazione attestante le qualificazioni richieste (certificazioni, attestazioni, ecc.) e/o l'esistenza di contratti di collaborazione con progettisti in possesso di tali qualificazioni. In particolare, l'offerente deve fornire l'elenco dei progetti a cui il progettista ha partecipato negli ultimi 5 anni, con relativa attestazione del committente.
- e) Il **progettista illuminotecnico**, inteso come colui che redige il progetto illuminotecnico, interno od esterno all'organizzazione del concorrente, deve possedere i seguenti requisiti (D.M. 27 settembre 2017 - *Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica*):
- a. essere iscritto all'ordine degli ingegneri/architetti o all'ordine dei periti, ramo elettrico o ad una associazione di categoria del settore dell'illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013,
 - b. aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello dell'impianto da progettare,

- c. non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati con alcuna ditta che produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo o telegestione degli impianti, ovvero nel caso in cui il progettista risulti coinvolto a qualsiasi livello nella realizzazione di un determinato apparecchio di illuminazione o sistema di telecontrollo o tele-gestione, egli non potrà in alcun modo utilizzare tale apparecchio o tecnologia all'interno del progetto di realizzazione/riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica a meno che non dimostri che:

- i. l'apparecchio rientra nella classe IPEA*⁽¹⁾ A3+ e la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI*⁽²⁾ A3+, se prima del 31/12/2025,
- ii. l'apparecchio rientra nella classe IPEA*⁽¹⁾ A4+ e la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI*⁽²⁾ A4+, se dopo il 01/01/2026.

Ai fini della comprova, il concorrente carica nel FVOE idonea documentazione attestante le qualificazioni richieste (certificazioni, attestazioni, ecc.) e/o l'esistenza di contratti di collaborazione con progettisti in possesso di tali qualificazioni. In particolare, l'offerente deve fornire l'elenco dei progetti a cui il progettista ha partecipato negli ultimi 5 anni, con relativa attestazione del committente.

Il progettista di altro Stato membro, non residente in Italia, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- f) **Fatturato specifico medio annuo** nel settore di attività oggetto della concessione, riferito agli ultimi n. 5 esercizi finanziari disponibili (2019, 2020, 2021, 2022, 2023), non inferiore ad **€ 223.200,00** IVA esclusa (dieci per cento del valore della concessione).

Il settore di attività deve ritenersi riferito ai **“gestione e/o manutenzione di impianti di pubblica illuminazione”** nonché alla **“realizzazione di interventi di efficientamento energetico su impianti di illuminazione pubblica”**.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di

¹ L'**indice IPEA*** (Indice Parametrizzato di Efficienza degli Apparecchi di illuminazione) è determinato secondo quanto stabilito dal capitolo 4.2.3.8 – *Prestazione energetica degli apparecchi di illuminazione* del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 27 settembre 2017 - *Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica*. (GU Serie Generale n.244 del 18-10-2017 - S.O. n. 49).

² L'**indice IPEI*** (Indice Parametrizzato di Efficienza degli Impianti di illuminazione) è determinato secondo quanto stabilito dal capitolo 4.3.3.3 – *Prestazione energetica dell'impianto* del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 27 settembre 2017 - *Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica*. (GU Serie Generale n.244 del 18-10-2017 - S.O. n. 49).

persone mediante copia del Modello Unico o della Dichiarazione IVA;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

- g) Esecuzione negli ultimi cinque anni di servizi analoghi** a quello previsto dalla concessione per un importo complessivo pari ad almeno **€ 110.600,00** (cinque per cento del valore della concessione).

Si intende per servizio analogo ogni servizio relativo alla **“gestione e/o manutenzione di impianti di pubblica illuminazione”** nonché alla **“realizzazione di interventi di efficientamento energetico su impianti di illuminazione pubblica”**.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

- h) Esecuzione negli ultimi cinque anni di almeno n. 1 servizio analogo** a quello previsto dall'intervento per un importo pari ad almeno **€ 44.640,00** (due per cento del valore della concessione).

Si intende per servizio analogo ogni servizio relativo alla **“gestione e/o manutenzione di impianti di pubblica illuminazione”** nonché alla **“realizzazione di interventi di efficientamento energetico su impianti di illuminazione pubblica”**.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

In alternativa ai requisiti previsti alle lettere g) ed h), il concorrente può incrementare i requisiti previsti dal paragrafo 6.2, lettera b) e dal paragrafo 6.3 lettera O, nella misura minima di tre volte.

- i) Essere una Società che fornisce servizi energetici (Energy Services Company - ESCO)**, così come definita dall'articolo 2, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 115/2008, in possesso di certificazione secondo la **norma UNI CEI 11352**.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato rilasciato da un organismo di certificazione accreditato.

- j) Avere nella propria compagine un **Esperto in Gestione dell'Energia – EGE**, certificato secondo la norma UNI 11339.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato rilasciato da un organismo di certificazione accreditato.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

6.4.1 Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

6.4.2 Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al **capitale sociale** di cui al paragrafo 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

6.4.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dell'**attestazione SOA**, di cui al precedente paragrafo 6.3, lettera c), deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

I requisiti del **progettista dell'impianto elettrico**, di cui al precedente paragrafo 6.3, lettera d), deve essere soddisfatto dal soggetto incaricato della progettazione dell'impianto elettrico, interno od esterno all'organizzazione del concorrente.

I requisiti del **progettista illuminotecnico**, di cui al precedente paragrafo 6.3, lettera e), deve essere soddisfatto dal soggetto incaricato della progettazione illuminotecnica, interno od esterno all'organizzazione del concorrente.

Il requisito del **fatturato specifico medio**, di cui al precedente paragrafo 6.3, lettera f), deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

I requisiti dell'**esecuzione di servizi analoghi**, di cui al precedente paragrafo 6.3, lettere g) e h), devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito della **certificazione UNI CEI 11352**, di cui al precedente paragrafo 6.3, lettera i), deve essere soddisfatto dalla mandataria.

Il requisito della **certificazione UNI 11339**, di cui al precedente paragrafo 6.3, lettera j)), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

6.5.1 *Requisiti di idoneità professionale*

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al precedente paragrafo 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

6.5.2 *Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale*

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al capitolo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare:

- il possesso del requisito dell'attestazione di qualificazione, di cui al precedente paragrafo 6.1,
- il possesso dei requisiti per il progettista dell'impianto elettrico (paragrafo 6.3, lettera g)) e per il progettista illuminotecnico (paragrafo 6.3, lettera h)) solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal capitolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al capitolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro **15 (quindici)** giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 188 e 119 del Codice, il concessionario **non può affidare in subappalto** l'integrale esecuzione del servizio di gestione dell'impianto di pubblica illuminazione oggetto della concessione; pertanto, le prestazioni a valle dell'esecuzione degli interventi di adeguamento dell'impianto, devono essere eseguite in misura prevalente dal concessionario.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Il Concessionario è tenuto a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore di cui al capitolo 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna a:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a **€ 44.640,00** (2% del valore complessivo della concessione). Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, con versamento effettuato a favore della Regione Basilicata - codice IBAN: **IT79Q0542404297000011700994**, indicando quale causale *"Deposito cauzionale gara: G00447"*.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per **270 (duecentosettanta)** giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
- c. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del **50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.
- b) Riduzione del **20%**, cumulabile con quella indicata alla lettera a), in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni:
 - UNI EN ISO 14001,
 - UNI ISO 45001,
 - Rating di legalità delle imprese di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute, qualora non già presenti, nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - **e quindi è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 SOPRALLUOGO

Per la presente procedura non è necessaria l'effettuazione del sopralluogo, in quanto il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, di cui alla Proposta, contiene le necessarie informazioni, caratterizzate da un adeguato livello di dettaglio, per consentire agli operatori economici interessati la formulazione di una offerta consapevole.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 13:00 del giorno 31/10/2024** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **15 Mb** per singolo file; le singole Buste (*Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica*) non devono superare **50 Mb** ciascuna.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al capitolo 1 e nel documento *"Guida alla presentazione delle offerte telematiche"*, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata, mediante notifica a mezzo mail, con evidenza della data ed ora registrata al momento della conferma.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati, secondo quanto stabilito nel documento denominato *"Guida alla presentazione delle offerte telematiche"*.

Le dichiarazioni sono, preferibilmente, redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma, al seguente link: **<https://www.sua-rb.it/N/G00447>**.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **270 (duecentosettanta)** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la sua presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- è sanabile l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a **5 (cinque)** e non superiore a **10 (dieci)** giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **7 (sette)** giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- | | |
|--|-------------|
| 1. domanda di partecipazione | Allegato 2a |
| 2. DGUE | |
| 3. eventuale procura; | |
| 4. garanzia provvisoria; | |
| 5. dichiarazione ai fini delle verifiche antimafia | Allegato 2b |
| 6. documentazione in caso di avalimento di cui al punto 15.4; | |
| 7. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5; | |
| 8. documentazione in ordine all'assolvimento imposta di bollo | |
| 9. patto di integrità sottoscritto digitalmente | Allegato 4 |

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'*Allegato 2a*.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari di esecuzione indicati al capitolo 9;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Regione Basilicata, reperibile al seguente link [Codice disciplinare e codice di condotta](#) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Baragiano, pubblicato sul sito del concessionario al seguente link: [Comune di Baragiano \(PZ\) - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della](#)

Trasparenza e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Piano, pena la risoluzione del contratto;

- di accettare il patto di integrità (Allegato 4) di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.1347 del 11/12/2017 (B.U.R. Basilicata n. 3 del 16 gennaio 2018);
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al capitolo 29.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della

suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica (*Allegato 2a*) e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo disponibile in formato .xml sulla Piattaforma. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo in formato .xml per ciascuna ausiliaria, compilati per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al capitolo 6.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il Documento di gara unico europeo in formato .xml e la dichiarazione ai fini delle verifiche antimafia (*Allegato 2b*) deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, ivi compresi i progettisti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate, ivi compresi i progettisti;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, ivi compresi i progettisti;
- dai progettisti indicati dal concorrente, ai sensi del precedente paragrafo 6.3 lettera c), alinea i.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avvalimento (*Allegato 2c*),
2. dichiarazione ai fini delle verifiche antimafia dell'ausiliario (*Allegato 2b*);
3. il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo

comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate al paragrafo 4.3 della *"Guida alla presentazione delle offerte telematiche"*, **a pena di inammissibilità dell'offerta.**

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 8 e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a. **Relazione sulle caratteristiche del servizio e della gestione** articolata secondo lo schema predisposto dalla stazione appaltante (*Allegato 3 – Relazione tecnica*). La relazione contiene la proposta tecnico-organizzativa che, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella Tabella 18-1, descrive in maniera particolareggiata le modalità operative e organizzative che il concorrente intende adottare per l'espletamento di tutte le prestazioni oggetto di Concessione, in funzione delle fasi di progettazione esecutiva, realizzazione degli interventi di adeguamento e riqualificazione e conduzione, gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, al fine di consentire alla commissione giudicatrice di cui al successivo capitolo 19 di:
- i. verificare il possesso delle caratteristiche tecniche e dei requisiti minimi richiesti,
 - ii. apprezzare le soluzioni migliorative proposte rispetto a quanto contenuto nel PFTE di cui alla Proposta,
 - iii. valutare gli elementi e le caratteristiche peculiari rispetto ai criteri e sub-criteri di valutazione di cui al successivo paragrafo 18.1,
 - iv. procedere all'attribuzione dei punteggi discrezionali all'offerta tecnica con le modalità di cui al successivo paragrafo 18.2.

Si precisa che le prestazioni dichiarate potranno essere oggetto di verifica in fase di esecuzione. La consistenza del documento non deve superare le 30 facciate in formato A4, indici e frontespizi esclusi.

- b. **Elementi quantitativi dell'offerta**, compilata direttamente sulla Piattaforma secondo le modalità indicate al paragrafo 4.3.1 della *"Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche"*. Il concorrente, **a pena di esclusione**, indica i seguenti parametri:

- i. **H=ore di funzionamento medio garantito** degli apparecchi illuminanti proposti. Nel caso in cui il concorrente preveda di dotare l'impianto di pubblica illuminazione di diverse tipologie di apparecchi illuminanti, il parametro **H** si determina come media pesata delle ore di funzionamento delle singole tipologie di apparecchi:

$$H = \frac{\sum_i n_i * H_i}{N} \text{ (ore)}$$

dove:

- i* tipologia di apparecchio illuminante,
n_i numero di apparecchi illuminanti della tipologia "i",
H_i ore di funzionamento della tipologia di apparecchi illuminanti "i",
N numero totale di apparecchi illuminanti

- ii. **indice IPEA* medio** degli apparecchi di illuminazione previsti (vedere nota 1 a pagina 24). Nel caso in cui il concorrente preveda di dotare l'impianto di pubblica illuminazione di diverse tipologie di apparecchi illuminanti, l'indice IPEA* medio si determina secondo

quanto stabilito dal paragrafo *C - Riqualificazione energetica* della **SCHEDA 3 – INDICI PRESTAZIONALI IMPIANTO** allegata al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 marzo 2018, recante *Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica* (GU Serie Generale n.98 del 28-04-2018).

- iii. **TCON=percentuale di impianto servito da telecontrollo ⁽³⁾ (%)**. I valori possibili sono:
- i. nessun telecontrollo
 - ii. telecontrollo su almeno il 25% dei punti luce o su almeno il 50% dei quadri di alimentazione
 - iii. telecontrollo su almeno il 50% dei punti luce o su almeno il 75% dei quadri di alimentazione
 - iv. telecontrollo su almeno il 75% dei punti luce
- iv. **TGES=percentuale di impianto servito da telegestione ⁽⁴⁾ (%)**. I valori possibili sono:
- i. nessun quadro o nessun punto luce
 - ii. telegestione di almeno il 25% dei punti luce o di almeno il 50% dei quadri di alimentazione
 - iii. telegestione di almeno il 50% dei punti luce o di almeno il 75% dei quadri di alimentazione
 - iv. telegestione di almeno il 75% dei punti luce
- v. **PTI=percentuale unica di riduzione della periodicità degli interventi di manutenzione ordinaria (%)**. Il concorrente dovrà indicare una percentuale unica, da applicare a tutte le tipologie di interventi di manutenzione ordinaria, di riduzione del periodo intercorrente tra due interventi consecutivi, rispetto a quanto indicato nel Piano di manutenzione della Proposta e di seguito riportato:

Tipologie di intervento	Periodicità
SOSTEGNI	
controllo e verifica dello stato di usura della verniciatura ed eventuale ripristino della stessa	10 anni
verifica dello stato di protezione anticorrosiva alla base del palo	10 anni
verifica della verticalità	6 anni
verifica delle condizioni di sicurezza statica	6 anni
SOSPENSIONI	
verifica degli attacchi	5 anni
verifica delle condizioni di sicurezza statica	5 anni

³ **Telecontrollo**: soluzione di automazione che prevede la supervisione dell'impianto di illuminazione mediante un software e la raccolta dei dati attraverso una rete di apparati generalmente presenti all'interno del quadro di accensione (per una soluzione "a isola") oppure all'interno dei singoli apparecchi illuminanti (per una soluzione "punto-punto"). La trasmissione è unidirezionale, dalla periferica al centro di controllo.

⁴ **Telegestione**: soluzione di automazione che prevede un insieme di funzioni di telecontrollo o telecomando ad una rete di apparati generalmente presenti all'interno del quadro di accensione (per una soluzione "a isola") oppure all'interno dei singoli apparecchi illuminanti (per una soluzione "punto-punto"). La comunicazione è pertanto bidirezionale, dal centro di controllo alla periferica o viceversa.

Tipologie di intervento	Periodicità
Verifica dello stato di funi e ganci	5 anni
QUADRO DI DISTRIBUZIONE	
verifica funzionale involucro	3 anni
pulizia generale	3 anni
verifica funzionale strumentazione	3 anni
controllo surriscaldamento	3 anni
verifica dello stato di conservazione di cavi, cablaggi e morsettiere	3 anni
verifica funzionale delle protezioni ed il loro coordinamento	3 anni
CORPI ILLUMINANTI	
controllo del collegamento elettrico e dell'ossidazione	2 anni
controllo efficienza ed integrità	2 anni
pulizia generale	2 anni
verifica corretto fissaggio	2 anni
tempo intercorrente tra la sostituzione programmata delle lampade (15 anni nella Proposta) ed il termine del periodo di concessione (20 anni)	5 anni

- vi. **PRIS=percentuale dell'eventuale risparmio energetico aggiuntivo che sarà riconosciuto al Concessionario (%)**. Il concorrente dovrà indicare la percentuale dell'eventuale **risparmio energetico aggiuntivo** che sarà riconosciuta al Concessionario nel caso in cui, nel corso della concessione, si dovesse registrare un miglioramento della prestazione energetica dell'impianto che comporti una diminuzione del consumo energetico rispetto a quanto indicato al successivo parametro ix.
- vii. possesso di **certificazione di conformità** alla norma UNI EN ISO 14001 (SI/NO).
- viii. **PGRN=percentuale di Energia Verde** sul totale effettivo dell'energia elettrica necessaria per l'alimentazione dell'impianto (%). Il concorrente dovrà indicare la percentuale annua minima di energia elettrica prodotta da impianti alimentati a fonte rinnovabile (IAFR) (sul totale dell'energia elettrica consumata dall'impianto a regime) che si impegna ad utilizzare per l'alimentazione dell'impianto di pubblica illuminazione per la durata della Concessione.
- ix. **CCR=consumo complessivo** a regime dell'impianto (kWh/anno). Il concorrente dovrà indicare il consumo complessivo annuo di energia elettrica dell'impianto di pubblica illuminazione a regime che si impegna a garantire per la durata della concessione. Il consumo complessivo a regime dell'impianto non potrà essere superiore al *Consumo energetico annuo "Impianti Pubblica Illuminazione" POST OPERAM* indicato nella Proposta, pari a **164.042 kWh/anno**.
- x. **Indice IPEI* medio** dell'impianto a regime (vedere nota 2 a pagina 24). Nel caso in cui l'impianto di pubblica illuminazione preveda, a regime, diversi ambiti illuminati, l'indice IPEI* medio si determina secondo quanto stabilito dal paragrafo C - *Riqualificazione energetica* della **SCHEDA 3 – INDICI PRESTAZIONALI IMPIANTO** allegata al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 marzo 2018, recante *Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica* (GU Serie Generale n.98 del 28-04-2018).
- c. **Relazione sulle condizioni particolari di esecuzione**, ai sensi dell'art. 102, comma 2 del Codice. Il concorrente dovrà descrivere le modalità con le quali, in fase di esecuzione, intende adempiere

agli impegni di cui al capitolo 9, circa la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore ed il rispetto delle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

- d. **Bozza di convenzione.** I concorrenti dovranno integrare e completare i contenuti della bozza di convenzione inserita nei documenti di gara, così da garantire una disciplina coerente, completa ed esaustiva del rapporto concessorio, che si armonizzi con il PFTE in ogni sua parte e che individui in modo chiaro l'allocazione dei rischi tra Concedente e Concessionario, in conformità all'offerta presentata. Le eventuali modifiche non potranno alterare gli aspetti essenziali della bozza approvata a garanzia del Concedente, e dovranno essere chiaramente individuabili mediante evidenziazione all'interno del testo della bozza di convenzione.

La bozza di convenzione non dovrà contenere alcun elemento quantitativo che sia in grado di anticipare i dati dell'offerta tecnica e dell'offerta economica. A tal fine, la bozza dovrà riportare spazi bianchi in luogo degli elementi tecnici ed economici. La stessa bozza sarà poi integrata in caso di aggiudicazione mediante l'inserimento degli elementi costituenti l'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario.

La bozza di convenzione dovrà, inoltre, essere aggiornata con i riferimenti al Codice di contratti pubblici di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

- e. in caso di avvalimento premiale, **contratto di avvalimento**;

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Si evidenzia che, con riferimento a tutti i criteri e sub-criteri di valutazione di cui al successivo paragrafo 18.1, la mancata indicazione, nell'offerta tecnica, degli elementi e delle caratteristiche peculiari del servizio offerto determina la mancata attribuzione del relativo punteggio tecnico.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della documentazione adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità indicate al paragrafo 4.4 della *"Guida alla presentazione delle offerte telematiche"*.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 15.1, deve contenere, a **pena di esclusione**, i seguenti elementi:

A) Offerta economica sul servizio:

a. Offerta economica sui canoni:

- i. il **ribasso percentuale sul canone annuale SEE** offerto, relativo al Servizio Energia Elettrico, per la fornitura di energia elettrica necessaria agli impianti di pubblica illuminazione, espresso in numeri tra zero e cento, al netto di Iva, onnicomprensivo di ogni onere previsto negli atti della presente procedura di gara per la fornitura di energia elettrica. Verranno prese in considerazione fino a **3 (tre)** cifre decimali;
- ii. il **ribasso percentuale sul canone annuale SEG** offerto, relativo al Servizio di Esercizio e Gestione degli impianti di pubblica illuminazione, espresso in numeri tra zero e cento, al netto di Iva, onnicomprensivo di ogni onere previsto negli atti della presente procedura di gara per il Servizio di Esercizio e Gestione. Verranno prese in considerazione fino a **3 (tre)** cifre decimali;
- iii. il **ribasso percentuale sul canone annuale di disponibilità (DIS)** offerto, relativo all'ammortamento degli interventi di riqualificazione ed efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione, espresso in numeri tra zero e cento, al netto di Iva, onnicomprensivo di ogni onere previsto negli atti della presente procedura di gara per la riqualificazione ed efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione. Verranno prese in considerazione fino a **3 (tre)** cifre decimali;
- iv. il **ribasso percentuale unico**, espresso in numeri tra zero e cento, che il concessionario si impegna a garantire sulle voci di prezzo di cui alla *"Tariffa Unificata di riferimento dei prezzi per l'esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Basilicata"*, nel caso in cui, durante l'arco temporale della concessione, il Concedente dovesse affidare al Concessionario i lavori opzionali di cui al precedente paragrafo 3.4. Verranno prese in considerazione fino a **3 (tre)** cifre decimali;
- v. la stima dei **costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro**;
- vi. la stima dei **costi della manodopera**;

b. Offerta tempo:

- i. **riduzione del tempo di realizzazione del progetto esecutivo**, espresso in giorni, rispetto ai 120 giorni della Proposta;
- ii. **riduzione del tempo di realizzazione degli interventi**, espresso in giorni, rispetto ai 24 mesi della Proposta.

B) Piano Economico e Finanziario (PEF) Asseverato da cui si evinca l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione, il rendimento per l'intera durata della

Concessione e la concreta capacità del concorrente di eseguire correttamente le prestazioni oggetto della Concessione per il suo intero arco temporale, al fine di consentire alla commissione giudicatrice, di cui al successivo capitolo 19, di valutare l'adeguatezza e la sostenibilità dell'offerta e l'effettiva realizzabilità dell'oggetto della concessione. Il PEF, articolato secondo la medesima struttura, in capitoli, paragrafi e sottoparagrafi, utilizzata per la redazione del PEF posto a base di gara, deve contenere almeno:

- a. il quadro di tutti i costi di gestione e di investimento che l'aggiudicatario dovrà sostenere,
- b. il conto economico,
- c. lo stato patrimoniale,
- d. il rendiconto finanziario,
- e. gli indicatori di redditività e di sostenibilità finanziaria del progetto (**almeno TIR, VAN e DSCR**), che rilevano ai fini della valutazione di sostenibilità economica e finanziaria complessiva.

Il PEF, oltre a comprendere il rimborso delle spese sostenute dal Proponente per la predisposizione del PEF a base di gara, comprende l'importo delle spese documentate sostenute dal concorrente per la predisposizione dell'offerta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile. L'importo complessivo delle suddette spese non può superare il **2,5 per cento** del valore dell'investimento.

Il concorrente deve, altresì, produrre l'autodichiarazione del soggetto che assevera il PEF relativa al possesso dei requisiti di legge necessari per rilasciare l'asseverazione stessa.

- C) Cronoprogramma** complessivo relativo alle attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di riqualificazione, da cui si evincano i tempi di esecuzione delle suddette prestazioni, coerentemente con l'offerta tempo di cui al precedente punto **A)b**.
- D) Documentazione a comprova** delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, comprensiva anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. Il concorrente allega i documenti a comprova delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, ai sensi dell'articolo 193 del Codice dei Contratti.

Sono **inammissibili** le offerte economiche per i quali la somma dei canoni, di cui alla precedente lettera **A)**, punti **i, ii e iii**, superi l'importo a base d'asta.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione, ai sensi del combinato disposto dell'Articolo 193, comma 3 e dell'articolo 108 del Codice, è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	22
Offerta tempo	8
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i “**Punteggi quantitativi**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i “**Punteggi tabellari**”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella 18-1: Criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

n°	criteri di valutazione	punti max	sub-criteri di valutazione	punti D max	punti Q max	punti T max
1	Interventi di adeguamento	24	1.1 Qualità estetica dei corpi illuminanti e dei sostegni.	8		
			1.2 Vita utile nominale media degli apparecchi illuminanti espressa in ore. <i>K=H=ore di funzionamento garantito</i> Interpolazione lineare al rialzo		8	
			1.3 Indice IPEA* medio delle apparecchiature previste <i>K=indice IPEA* medio</i> Interpolazione lineare al rialzo		4	
			1.4 Cantierizzazione e fasi di lavoro	4		

n°	criteri di valutazione	punti max	sub-criteri di valutazione		punti D max	punti Q max	punti T max
2	Qualità del servizio di gestione	33	2.1	Implementazione telecontrollo nessun quadro o nessun punto luce pt. 0 su almeno il 25% dei punti luce o su almeno il 50% dei quadri di alimentazione pt. 2 su almeno il 50% dei punti luce o su almeno il 75% dei quadri di alimentazione pt. 4 su almeno il 75% dei punti luce pt. 6		6	
			2.2	Implementazione telegestione. nessun quadro o nessun punto luce pt. 0 gestione di almeno il 25% dei punti luce o di almeno il 50% dei quadri di alimentazione pt. 2 gestione di almeno il 50% dei punti luce o almeno il 75% dei quadri di alimentazione pt. 4 gestione di almeno il 75% dei punti luce o del 100% dei quadri di alimentazione pt. 6		6	
			2.3	Miglioramento della frequenza degli interventi di manutenzione ordinaria <i>K=PTI=Percentuale unica di riduzione dei tempi previsti nel “sistema di gestione”</i> Interpolazione lineare al rialzo		9	
			2.4	Piano di misura e verifica delle prestazioni	5		
			2.5	Condivisione risparmi energetici <i>K=PRIS=Percentuale dell'eventuale risparmio energetico aggiuntivo che sarà riconosciuto al Concedente</i> Interpolazione lineare al rialzo		7	
3	Criteri ambientali	13	3.1	Possesso di certificazione di conformità alla norma EN ISO 14001			1
			3.2	Percentuale di Energia Verde sul consumo totale effettivo dell'impianto <i>K=PGRN=Percentuale di Energia Verde sul totale effettivo dell'energia elettrica necessaria per l'alimentazione dell'impianto</i> Interpolazione lineare al rialzo		3	
			3.3	Risparmio energetico <i>K=CCR=consumo complessivo a regime dell'impianto</i> Interpolazione lineare al ribasso		5	
			3.4	Indice IPEI* medio dell'impianto a regime <i>K=indice IPEI* medio</i> Interpolazione lineare al rialzo		4	
TOTALE		70			17	52	1

DISCIPLINARE DI GARA

Gara a procedura aperta telematica per l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 193 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, del servizio di efficientamento energetico, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di pubblica illuminazione (CPV: 50232100-1) del Comune di Baragiano (PZ)

ID GARA: G00447

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della Tabella 18-1, è attribuito un coefficiente discrezionale, variabile da zero ad uno, da parte di ciascun commissario espresso tramite giudizio descrittivo, sintetizzato come indicato nel prospetto sottostante:

Categoria del giudizio sintetico	Giudizio	Coefficiente
OTTIMO (O)	Descrizione completa e esaustiva all'interno dell'offerta e contenente aspetti che per: varietà, qualità, quantità e personalizzazione rispetto al territorio risultano fortemente migliorativi rispetto ai contenuti della Proposta a base di gara	1,00
BUONO (B)	Descrizione completa all'interno dell'offerta e contenente aspetti qualitativi e quantitativi migliorativi rispetto ai contenuti della Proposta a base di gara	0,75
SUFFICIENTE (S)	Descrizione sufficiente all'interno dell'offerta e contenente aspetti qualitativi e quantitativi sufficientemente migliorativi rispetto ai contenuti della Proposta a base di gara	0,50
MEDIOCRE (M)	Descrizione superficiale e generica all'interno dell'offerta (ad es. non calata sulla realtà oggetto di studio) e scarsamente migliorativa rispetto alla Proposta a base di gara	0,25
NON VALUTABILE (NV)	Nessuna descrizione all'interno dell'offerta, o fortemente incompleta, confusa e generica, che non consente di apprezzare elementi migliorativi rispetto alla Proposta a base di gara	0,0

La commissione giudicatrice, di cui al successivo capitolo 19, calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo sub-criterio.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della Tabella 18-1, è attribuito un coefficiente variabile tra zero e uno, sulla base del metodo per interpolazione lineare tra la migliore offerta presentata (cui è attribuito il coefficiente pari a 1) e la peggiore offerta, secondo le seguenti formule:

Interpolazione lineare al rialzo

(Nel caso in cui l'offerta migliore è quella che presenta il valore più elevato)

$$V_a = \frac{K_a}{K_{max}}$$

dove:

V_a = coefficiente attribuito al concorrente “a”;

K_a = valore del parametro K (indicato nella descrizione del sub-criterio) offerto dal concorrente “a”;

K_{max} = valore massimo del parametro K offerto tra tutti i concorrenti;

Interpolazione lineare al ribasso

(Nel caso in cui l'offerta migliore è quella che presenta il valore più basso)

$$V_a = \frac{K_{min}}{K_a}$$

dove:

V_a = coefficiente attribuito al concorrente "a";

K_a = valore del parametro K (indicato nella descrizione del sub-criterio) offerto dal concorrente "a";

K_{min} = valore minimo del parametro K offerto tra tutti i concorrenti;

I punteggi quantitativi per i sub-criteri **2.1** e **2.2**, sono assegnati, automaticamente e in valore assoluto, sulla base di quanto indicato dal concorrente nell'offerta tecnica.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" delle Tabelle precedenti, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA SUI CANONI E DELL'OFFERTA TEMPO

Il punteggio dell'offerta economica sui canoni e dell'offerta tempo è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante Tabella 18-2 con la relativa ripartizione dei **punteggi quantitativi**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Tabella 18-2: Criteri quantitativi di valutazione dell'offerta economica sui canoni e dell'offerta tempo

n°	criteri di valutazione	punti max		sub-criteri di valutazione	punti max
1	Offerta economica sui canoni	22	1.1	Canone annuale SEE offerto, relativo al Servizio Energia Elettrico	10
			1.2	Canone annuale SEG offerto, relativo al Servizio di Esercizio e Gestione	5
			1.3	Canone annuale di disponibilità (DIS) offerto, relativo all'ammortamento dell'investimento	4
			1.4	Ribasso percentuale unico offerto sulla Tariffa	3
2	Offerta tempo	8	2.1	Riduzione del tempo di progettazione esecutiva nessuna riduzione da 1 a 15 giorni di riduzione da 16 a 30 giorni di riduzione pt. 0 pt. 1 pt. 2	2

n°	criteri di valutazione	punti max		sub-criteri di valutazione	punti max
			2.2	Riduzione del tempo di realizzazione degli interventi <i>nessuna riduzione</i> pt. 0 <i>fino a 30 giorni di riduzione</i> pt. 1 <i>da 31 fino a 60 giorni di riduzione</i> pt. 2 <i>da 61 fino a 90 giorni di riduzione</i> pt. 3 <i>da 91 fino a 120 giorni di riduzione</i> pt. 4 <i>da 121 fino a 150 giorni di riduzione</i> pt. 5 <i>da 151 fino a 180 giorni di riduzione</i> pt. 6	6

18.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA SUI CANONI E DELL'OFFERTA TEMPO

Relativamente all'offerta economica sui canoni, a ciascuno dei sub-criteri di valutazione **1.1**, **1.2**, **1.3** e **1.4** della precedente Tabella 18-2, è attribuito un coefficiente variabile tra zero e uno, sulla base della seguente:

Formula "bilineare"

$$\left\{ \begin{array}{l} C_i = 0,85 \cdot \left(\frac{A_i}{A_{soglia}} \right) \text{ per } A_i \leq A_{soglia} \\ C_i = 0,85 + 0,15 \cdot \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right] \text{ per } A_i > A_{soglia} \end{array} \right.$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

Relativamente all'offerta tempo i punteggi quantitativi per i sub-criteri **2.1** e **2.2** della precedente Tabella 18-2, sono assegnati, automaticamente e in valore assoluto, sulla base di quanto indicato dal concorrente nell'offerta tempo.

18.5 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo **aggregativo compensatore**.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n = numero di criteri di valutazione

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari sub-criteri e criteri, se nel singolo sub-criterio o criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il sub-criterio o criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente (***il riparametrazione***).

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra l'offerta tecnica e gli altri criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta tecnica del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente. Analogamente si procede per l'offerta economica complessiva sui canoni e sull'offerta tempo complessiva (***il riparametrazione***).

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero pari a n. **3 (tre)** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo **<https://www.sua-rb.it/N/G00447>**.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **31/10/2024**, alle ore **16:00**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP o il seggio di gara istituito ad hoc accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente capitolo 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il RUP procede all'apertura e acquisizione delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma. La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 18.5. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al capitolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche ed alla verifica preliminare dell'adeguatezza e della sostenibilità del piano economico-finanziario; tale adempimento è presupposto per poter procedere alla valutazione delle offerte economiche, secondo quanto stabilito dall'articolo 185, comma 5 del Codice.

Successivamente la commissione procede alla valutazione delle sole offerte economiche per le quali il piano finanziario è adeguato e sostenibile, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro **7 (sette)** giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste paragrafo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al capitolo 20 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- inadeguatezza o insostenibilità del piano economico e finanziario,
- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto

- non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di anomalia un'offerta che appaia anormalmente bassa in base ad elementi quali la verosimiglianza, sostenibilità e coerenza degli impegni che il concorrente ha dichiarato di voler assumere nei confronti del Concedente, ivi inclusi i costi della manodopera.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24 AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- a) l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quelli indicati dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al capitolo 9;
- b) l'attendibilità degli impegni assunti dall'aggiudicatario in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Nel caso in cui il Promotore non risulti aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 193, comma 8 del Codice, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il **diritto di prelazione** e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. In tal caso, il Promotore provvede al pagamento all'originario aggiudicatario dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta; l'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento.

Qualora il Promotore non eserciti il diritto di prelazione nei termini sopra stabiliti, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della Proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno, quantificate in **€ 12.400,00**, IVA esclusa, come risulta dal Quadro Economico di Progetto di cui alla Tabella 3-1.

La convenzione è stipulata non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni, dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula della convenzione può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione della convenzione stessa.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula della convenzione; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare:

1. la garanzia definitiva per la parte relativa all'esecuzione dei lavori, da calcolare sull'importo dell'investimento di cui al precedente paragrafo 3.2.1, secondo le modalità previste dall'articolo 117 del Codice;
2. polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi che assicuri il Concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del C.C., con massimale di **€ 500.000,00**

Dalla data di inizio del servizio, ai sensi dell'articolo 193, comma 6 del Codice, il Concessionario deve presentare una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117 del Codice. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale

Il Concedente si riserva comunque la facoltà di non procedere alla stipula della convenzione, senza incorrere nelle responsabilità di cui agli artt. 1337 e 1338 codice civile

Se la stipula della convenzione non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula della convenzione non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

La convenzione è stipulata in modalità elettronica, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione della convenzione.

25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla convenzione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione *Rischi corruttivi e trasparenza* del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), pubblicati sul sito della stazione appaltante ai seguenti link:

[Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza](#)

[Piano Integrato di Attività e Organizzazione](#)

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Baragiano (PZ), pubblicato sul sito del committente al seguente link:

[Comune di Baragiano \(PZ\) - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza](#)

27 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Via Rosica, 89 - 85100 POTENZA - tarpz-segrprotocolloamm@qa-cert.it.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. **3 (tre)** membri.

29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

29.1 PREMESSA

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) General Data Protection Regulation (UE) 2016/679, la Regione Basilicata, in qualità di “Titolare” del trattamento, fornisce le seguenti informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali effettuato in fase di gara e propedeutico alla stipula del contratto da parte della/delle Committente/i. Il trattamento dei dati acquisiti per lo svolgimento di funzioni istituzionali e nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri da parte della Regione Basilicata è lecito ai sensi dell’articolo 6 “Liceità del trattamento” e non necessita del consenso degli interessati.

29.2 FONTE DEI DATI PERSONALI

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti dai concorrenti, in qualità di interessati, al momento della compilazione della modulistica per la presentazione dell’istanza per la partecipazione alla presente procedura di gara.

In particolare, i dati trattati per le finalità sopra specificate sono i dati anagrafici e di contatto, Codice Fiscale, P.IVA, Coordinate Bancarie, Atti notarili per cambi gestione e/o ragione sociale, Atti giudiziari, dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’articolo 9 Regolamento UE.

29.3 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dalla Regione Basilicata e della/delle Committente/i, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dalla Regione Basilicata, in qualità di stazione appaltante/centrale di committenza/soggetto aggregatore, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Regione Basilicata e trasferiti alla/delle Committente/i ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l’adempimento

degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dalla Regione Basilicata e dalla/dalle Committente/i potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

29.4 MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 Regolamento UE.

29.5 FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 29.3 ("Finalità del trattamento").

Il concorrente è consapevole che i dati forniti alla Regione Basilicata, in caso di aggiudicazione, saranno comunicati alla/dalle Committente/i per le finalità relative alla stipula, gestione ed esecuzione del contratto e per i relativi adempimenti di legge

29.6 CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITÀ DI RESPONSABILI O INCARICATI

I dati personali forniti potranno essere conosciuti esclusivamente dai funzionari della Regione Basilicata, individuati quali autorizzati e/o Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 29.3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali:

- collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a Regione Basilicata in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- eventuali soggetti esterni, facenti parte della Commissione giudicatrice e/o di collaudo;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- società terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata, previa designazione in qualità di Responsabili esterni del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Alcuni dati personali comunicati alla Regione Basilicata, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa soprarichiamata, in caso di assegnazione di contributi/sovvenzioni/vantaggi economici/incarichi sono oggetto di pubblicazione:

- il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- l'importo;
- la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- l'ufficio ed il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- il link al progetto selezionato e ogni altra informazione pervista dalle vigenti normative.

29.7 TRASFERIMENTO DATI

I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server, comunque all'interno dell'Unione Europea.

29.8 DIRITTI DELL'INTERESSATO

In quanto interessati al trattamento dati, i concorrenti potranno esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 del GDPR (Diritto di accesso; Diritto di rettifica; Diritto alla cancellazione; Diritto di limitazione di trattamento).

29.9 TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta Regionale, con sede in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4, CAP 85100. La Regione Basilicata ha designato quale Responsabile del trattamento, il Dirigente pro tempore dell'Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Basilicata, Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), per iscritto e/o per Posta Elettronica Certificata: A00-giunta@cert.regione.basilicata.it) recandosi direttamente presso gli sportelli URP presenti sul sito istituzionale (www.regione.basilicata.it sezione URP).

29.10 DIRITTO DI RECLAMO

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso il Portale SUA-RB avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).

29.11 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nominato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 17/05/2018, Nicola Petrizzi è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it - PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it).